



## SERVIZIO G.A.R.U.

Al Sindaco e alla Giunta del Comune di Massa Marittima

Al Segretario Generale del Comune di Massa Marittima

Alla Responsabile del Settore n. 2 del Comune di Massa Marittima

### OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026

**Relativamente alla programmazione delle assunzioni per il triennio 2024/2026, lo scrivente Servizio GARU rimette ai soggetti in indirizzo la presente relazione in ordine alle vigenti disposizioni normative in materia e alle reali possibilità connesse alle capacità assunzionali e risorse finanziarie che consentono al Comune di effettuare una ricognizione dei fabbisogni e al contempo assicurare il rispetto delle limitazioni di spesa vigenti per il Comune e di conformarsi ai principi regolanti la contabilità comunale.**

Il Comune di Massa Marittima rimane vincolato, nella programmazione dei propri fabbisogni di personale, alla spesa potenziale massima per il personale, come determinata in precedenti atti della Giunta Municipale del Comune e della Giunta Esecutiva dell'Unione nei seguenti importi:

1. il limite di spesa di personale media triennio 2011/2013 del Comune, ex art. 1 c. 557 L. n. 296/2006, è pari ad € 2.337.175,48, così come ricalcolato a seguito della relazione del Responsabile del Servizio GARU allegata a parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione n. 80 del 16.12.2022, con cui è delineato un nuovo quadro complessivo delle capacità di spesa ed assunzionali di personale di ciascun Ente e del cd "Sistema Unione/Comuni";
2. il valore della spesa di personale con contratti di lavoro flessibile impegnata nel 2009, rilevante ai fini del limite di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, è pari ad € 230.156,00;

non rilevando più, quindi, il numero, la categoria e il profilo professionale delle assunzioni che si intende effettuare nell'Ente, così consentendo allo stesso di operare scelte organizzative potenzialmente meno rigide, orientate ad assicurare un rapporto tra spesa di personale/ numero dei dipendenti in servizio/popolazione, funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici declinati nei documenti di programmazione;

Richiamato l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 (D.L. Crescita), convertito con modificazioni dalla in Legge n. 58 del 28.06.2019;



Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*”, attuativo dell’art. 33, comma 2 del citato D.L. n. 34 del 30.04.2019 (D.L. Crescita);

Richiamata la circolare interministeriale interpretativa del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020;

Considerato che dal complesso normativo dell’art. 33, comma 2 del D.L. Crescita e successive disposizioni attuative, se ne ricava il sostanziale superamento del turnover per i soli Comuni e che, **per i soli fini relativi al calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni stessi**, a decorrere dal 20 aprile 2020:

- Per spesa del personale deve intendersi la spesa complessiva impegnata al netto dell’IRAP; impegni di competenza relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999;
- Per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata; aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;
- Sono individuate alla Tabella 1 dell’art. 4 del DM le fasce demografiche e le percentuali per ogni fascia del valore soglia con le seguenti indicazioni:
  - i Comuni virtuosi che si collocano al di sotto del valore soglia possono aumentare la spesa del personale a tempo indeterminato (in sostituzione dei limiti del turn-over), fino ad un importo del valore di incremento stabilito dalle percentuali di incremento massimo previste, negli anni che vanno dal 2020 al 2014 (Tabella 2 all’art. 5 del DM); se l’importo di incremento fosse inferiore al valore soglia, sono fatte salve le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020;
  - per il periodo 2020-2024, i Comuni virtuosi possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 dell’art. 5, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione;
  - i Comuni con meno di 5.000 ab. appartenenti alle Unioni potranno aggiungere, al valore derivante dal margine economico fornito dal calcolo per arrivare al valore soglia, in presenza pur sempre di un valore economico non sufficiente ad effettuare almeno un’assunzione, una spesa fino a 38.000,00 € non cumulabile negli anni e quindi non superabile, a condizione che l’assunzione, a valere su tali risorse aggiuntive attinte, sia subordinata all’obbligo del successivo comando presso l’Unione dei Comuni;
  - i Comuni mediamente virtuosi in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2 del DM, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del medesimo DM non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: [www.unionecomunicollinemetallifere.it](http://www.unionecomunicollinemetallifere.it)

e-mail: [info@unionecomunicollinemetallifere.it](mailto:info@unionecomunicollinemetallifere.it)

PEC (posta elettronica certificata): [unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it](mailto:unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it)



- i Comuni la cui spesa del personale è superiore ai valori soglia devono prevedere un piano di rientro;
  - qualora il valore soglia sia inferiore a quello definito nella sua percentuale massima indicata nella tabella 3 dell'art. 6 del DM, i Comuni non virtuosi potranno assumere a tempo indeterminato, dall'anno 2020 fino all'anno 2025, tenuto conto del piano di rientro il cui obiettivo è quello di giungere alla percentuale stabilita dalla tabella 1 del DM (valore soglia), utilizzando tutte le leve di riduzione del numeratore e del denominatore del rapporto, ossia utilizzando sia la riduzione della spesa del personale (riduzione del personale a tempo indeterminato con una percentuale del turn-over anche inferiore al 100%, riduzione dei rapporti di lavoro flessibili, riduzione del fondi decentrati, riduzioni dell'art.110 TUEL) fermo restando che il valore della spesa del personale complessiva non potrà essere superiore a quella rilevata nell'ultimo rendiconto, sia in termini di aumento delle entrate medie del triennio a scorrimento o di riduzione del FCDE;
  - qualora la percentuale dovesse essere superiore anche a quella rilevata nella tabella 3 del DM, oltre alle misure precedenti degli enti intermedi, i Comuni non virtuosi saranno obbligati ad operare la riduzione del turn-over al 30% a partire dall'anno 2025;
  - i parametri individuati dal DM possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- Continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 (limite massimo della spesa di personale pari alla media delle medesime spese anni 2011/2013 o spesa massima pari a quella dell'anno 2008) e le disposizioni dell'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 in merito al limite massimo di spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile, pari a quella dell'anno 2009;
  - Per espressa disposizione dell'art. 7 del DM, però, la maggior spesa per le assunzioni a tempo determinato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che le disposizioni dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 (D.L. Crescita, del relativo Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e della circolare interministeriale sul DM attuativo afferiscono alle sole assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni, nulla innovando rispetto alle previgenti regole sulle assunzioni a tempo determinato;

Ritenuto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato in sostituzione di dipendenti di ruolo cessati nel periodo 2020/2023 ma presenti e conteggiati nella spesa di personale del 2018 e dell'anno corrente, non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni; non rappresentano tecnicamente un "incremento" di spesa di personale rispetto all'anno 2018 ai fini del citato D.M. 17.03.2020 e non comportano una deroga al principio "della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata sempre attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa vigente (artt. 3 e 4 DM citato);



Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale di Massa Marittima n. 174 del 06.10.2020 di adozione del PTFP 2020/2022, n. 224 del 18.12.2020 e n. 31 del 06.04.2021 di adozione e integrazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e la n. 175 del 07.12.2021 di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e n. 107 del 09.08.2022 di aggiornamento del PTFP 2022/2024 a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2021, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.05.2022

Considerato che dal Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 e dal prospetto A) predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario del Comune, allegato a parte integrante e sostanziale della citata deliberazione G.M. n. 107 del 09.08.2022, se ne era ricavato:

- a) il valore soglia percentuale per il Comune del 27,93% e la conseguente collocazione al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM e al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 3 del medesimo DM;
- b) in conseguenza di quanto alla lett. a), per l'Ente non erano ammessi incrementi di spesa di personale ma esclusivamente il contenimento della spesa entro il valore del rapporto tra entrate correnti al netto del FCE e la spesa di personale registrate nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (ossia il 2021), pari al 27,88%;
- c) gli esiti del Rendiconto di gestione 2021 del Comune di Massa Marittima e le proiezioni di entrate e spese di personale, di cui al citato prospetto predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, consentivano al Comune di dar corso ad assunzioni di personale fino a concorrenza del valore soglia non oltrepassabile, assicurando su base annua risorse pari ad € 87.944,57;

Rilevato che:

- è stata data completa esecuzione alla programmazione 2020 e 2021, con le assunzioni di n. 2 Istruttore Amministrativo – Cat. C e le sostituzioni di personale trasferito ad altro Ente (n. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C) e di personale collocato in pensione (n. 1 Collaboratore Operatore Tecnico/Elettricista- Cat. B, percorso B3/B8), tutte effettuate;
- con le due assunzioni sopra citate di Istruttore Amministrativo – Cat. C1 sono state erose di circa € 65.050,00 le risorse economiche per assunzioni maturate per l'anno 2020 e NON RILEVANTI ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 mentre le altre due assunzioni sono avvenute in sostituzione di personale (dimissionario e collocato in pensione) e dunque costituiscono sostituzione senza soluzione di continuità e non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e la relativa spesa NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Preso inoltre atto delle seguenti assunzioni a tempo indeterminato realizzatesi secondo le prescrizioni del PTFP 2022/2024 di cui alle citate deliberazioni G.M. n. 175 del 07.12.2021 e n. 107 del 09.08.2022;

- assunzione n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C1 nel mese di marzo 2022;
- assunzione n. 2 Collaboratore operatore Tecnico – cat. B, percorso B3/B8, posizione economica 3, di cui uno dal mese di marzo e l'altro dal mese di aprile 2022;
- assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D presso il Settore n. 4 nel mese di novembre 2022;



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: [www.unionecomunicollinemetallifere.it](http://www.unionecomunicollinemetallifere.it)

e-mail: [info@unionecomunicollinemetallifere.it](mailto:info@unionecomunicollinemetallifere.it)

PEC (posta elettronica certificata): [unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it](mailto:unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it)



- assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico – Cat. C presso il Settore n. 4 nel mese di settembre 2022;

tutte assunzioni avvenute in sostituzione di personale collocato in pensione nel 2021, dal 10.01.2022, dal 01.04.2022 e dal 01.12.2022 e di personale dimissionario dal 26.04.2022 e dunque costituiscono sostituzione senza soluzione di continuità di personale in servizio nel 2018 (e conteggiato nella relativa spesa annua presa a riferimento dal DM) e non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e la relativa spesa NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Massa Marittima n. 191 del 23.12.2022 di adozione del PTFP 2023/2025, confermato nel PIAO adottato con deliberazione GM n. 62 del 26.04.2023, in virtù del quale la programmata:

- assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle E.Q. presso il Settore n. 3 si concretizzerà dal prossimo 05.02.2024 (giusta determinazione del Servizio GARU n. 69 del 23.01.2024).

L'assunzione è programmata in sostituzione di personale cessato dal 19.10.2022 per essere risultato vincitrice di concorso pubblico presso altra P.A. ed essendo ormai trascorso il periodo previsto dal ora art 25, comma 10 del CCNL 16 novembre 2022 di "indisponibilità" del posto presso il Comune per l'arco temporale del periodo di prova stabilito dall'Ente di destinazione. Dunque costituisce sostituzione senza soluzione di continuità e non incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che:

- l'effettiva capacità di spesa dell'Ente è stata costantemente verificata in sede di programmazione e monitorata in corso d'anno e, in base alla medesima, è stato modulato e scadenzato il reclutamento di personale, in modo tale che la spesa di personale rimanesse contenuta nel limite massimo della spesa di personale pari alla media delle medesime spese anni 2011/2013, in osservanza dell'art. 1, commi 557-quater della L. n. 296/2006;

- le assunzioni previste nei vari PTFP a decorrere dal 2020 e realizzatesi costituiscono, per espressa previsione dell'art. 7 del DM 17.03.2020 spese NON RILEVANTI ai fini del superamento del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Viste le risultanze contabili dell'ultimo rendiconto di gestione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.05.2023 e rilevato che dalle risultanze del suddetto rendiconto per quanto di interesse del presente atto, dal prospetto allegato alla presente e predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario del Comune, se ne ricava:

- a) il valore soglia percentuale per l'Ente del 28,73% e la conseguente collocazione al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM e al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 3 del medesimo DM;
- b) in conseguenza di quanto alla lett. a), per l'Ente non sono ammessi incrementi di spesa di personale ma esclusivamente il contenimento della spesa entro il valore del rapporto tra entrate correnti al netto del FCE e la spesa di personale registrate nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (ossia il 2022), pari al 26,85%;



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: [www.unionecomunicollinemetallifere.it](http://www.unionecomunicollinemetallifere.it)

e-mail: [info@unionecomunicollinemetallifere.it](mailto:info@unionecomunicollinemetallifere.it)

PEC (posta elettronica certificata): [unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it](mailto:unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it)



- c) per l'anno corrente 2024, il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e riportato alla lett. b) è pari al 25,20%, calcolato sulle previsioni di entrata e sugli stanziamenti di spesa del bilancio previsionale 2024;
- d) conseguentemente, su base annua, risulta una possibilità di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato pari a circa € 100.000,00, corrispondente al valore massimo consentito del rapporto percentuale entrate/spese di personale 2024 (appunto il 26,85% registrato nell'ultimo rendiconto approvato anno 2022).

L'Amministrazione in indirizzo ha riportato allo scrivente Responsabile del Servizio GARU le risultanze di un'attenta ricognizione del personale condotta con i Responsabili dei Settori dell'Ente e con il Segretario generale, dalle quali risulta l'assenza di situazioni di esubero o sovrannumero di personale e, contestualmente:

- a) è riportata la necessità di assicurare al Settore n. 3 Edilizia privata e Amministrazione del Patrimonio del Comune, una professionalità tecnica dell'Area dei Funzionari e delle E.Q., assunta a tempo parziale a 8 h. sett.li e a e determinato per un periodo di 6 mesi ex art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004; la spesa presunta, pari ad € 4.500,00 oneri ed irap compresi risulta contenuta entro i limiti derivanti dall'art. 9, comma 28, del d.l n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009) e non pregiudica il rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della l. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013)
- b) è rappresentata la volontà di effettuare n. 1 progressione verticale tra le Aree ex art.52 comma 1-bis D.Lgs. n. 165/2001 e art. 13, commi 6 e ss. CCNL 16.11.2022, per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle E.Q., con utilizzo di € 1.978,42 nell'ambito nel limite massimo di € 7.451,00 pari al 0,55% del Monte Salari dell'anno 2018 relativo al personale del CCNL Funzioni Locali; tale somma è destinabile a progressioni entro il 31.12.2025

Dato pertanto atto che:

- l'intento delle norme vigenti per le assunzioni dei Comuni è fondamentalmente quello di assicurare il contenimento della dinamica di crescita delle spese di personale, ancorate a parametri dinamici della parte di entrata e al parametro fisso della spesa sostenuta dal Comune nell'anno 2018 a medesimo titolo;
- il complesso delle spese di personale stanziate nel bilancio previsionale 2024/2026 (al netto dell'Irap), confrontato con le risultanze del prospetto predisposto dalla Responsabile della Servizio Finanziario risulta inferiore al limite del valore del rapporto tra entrate correnti al netto del FCE e la spesa di personale registrate nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (ossia il 2022), pari al 26,85%;
- per il Comune si profila quindi la possibilità di incremento ulteriore della spesa di personale nel limite massimo di circa € 100.000,00;
- la programmazione delle assunzioni di personale deve avere, per espressa disposizione di legge, durata triennale con rivisitazione annuale delle scelte operate nel PTFP (ora confluito nel PIAO) e che l'individuazione dei profili professionali del personale da assumere nel triennio deve essere operata in stretta correlazione con la possibilità massima di spesa per tali fini ricavabile dalla Tabella 2 del DM 17.03.2020;
- per l'Ente rimane fermo l'obiettivo di contenimento delle spese per personale a tempo determinato entro il limite di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 e del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: [www.unionecomunicollinemetallifere.it](http://www.unionecomunicollinemetallifere.it)

e-mail: [info@unionecomunicollinemetallifere.it](mailto:info@unionecomunicollinemetallifere.it)

PEC (posta elettronica certificata): [unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it](mailto:unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it)



- che le assunzioni di personale a tempo indeterminato in sostituzione di dipendenti di ruolo cessati ma conteggiati nella spesa di personale dal 2018 all'anno corrente non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni; non rappresentano tecnicamente un "incremento" di spesa di personale rispetto all'anno 2018 ai fini del citato D.M. 17.03.2020 e non comportano una deroga al principio "della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata sempre attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa vigente (artt. 3 e 4 DM citato);

In virtù di tutto quanto sopra esposto, nei limiti delle previsioni normative e delle specifiche potenzialità finanziarie del Comune, a recepimento delle esigenze di potenziamento di alcune strutture operative di massima dimensione avanzate dai competenti Responsabili e previa espressa direttiva dell'Amministrazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio GARU ha ipotizzato un utilizzo delle capacità assunzionali e delle risorse finanziarie di bilancio dell'Ente per assunzioni in Aree, profili professionali e con modalità reclutative come di seguito, fermo restando che la programmazione del fabbisogno di personale del presente documento è finalizzata al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente individuati nella SeS del DUP e che detta programmazione dovrà essere approvata dall'Amministrazione in sede di PIAO 2024/2026.

#### **ANNO 2024**

- a) costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale a 8h. sett.li e per un periodo di 6 mesi ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 presso il Settore n. 3 Edilizia privata e Amministrazione del Patrimonio del Comune, con una professionalità tecnica dell'Area dei Funzionari e delle E.Q.; la spesa presunta, pari ad € 4.500,00 oneri ed irap compresi risulta contenuta entro i limiti derivanti dall'art. 9, comma 28, del d.l n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009) e non pregiudica il rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della l. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013)
- b) n. 1 progressione verticale tra le Aree ex art.52 comma 1-bis D.Lgs. n. 165/2001 e art. 13, commi 6 e ss. CCNL 16.11.2022, per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle E.Q., con utilizzo di € 1.978,42 nell'ambito nel limite massimo di € 7.451,00 pari al 0,55% del Monte Salari dell'anno 2018 relativo al personale del CCNL Funzioni Locali; tale somma è destinabile a progressioni entro il 31.12.2025

#### **ANNI 2024/2025**

L'Amministrazione si riserva di valutare successivamente all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2023 se vi saranno le condizioni normative, economiche e finanziarie per far fronte a ulteriori carenze di personale di varie Aree.

Le nuove assunzioni saranno comunque programmate nei limiti del valore soglia e dell'incremento di spesa annuale se consentito, ricorrendo alle preventive ed obbligatorie procedure di mobilità cd "obbligatoria" e "volontaria" ex artt. 30, 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, a vigenti graduatorie concorsuali e, in ultima istanza, ad autonoma procedura concorsuale;

#### **CONCLUSIONI**

Le previsioni di spesa di personale e relativi stanziamenti nel bilancio di previsione 2024/2026 presentano le necessarie coperture finanziarie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato programmate nel 2024.



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: [www.unionecomunicollinemetallifere.it](http://www.unionecomunicollinemetallifere.it)

e-mail: [info@unionecomunicollinemetallifere.it](mailto:info@unionecomunicollinemetallifere.it)

PEC (posta elettronica certificata): [unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it](mailto:unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it)



La spesa di personale prevista in bilancio 2024/2026, comprensiva della spesa ipotizzata per le assunzioni previste nel presente atto, rimane per ciascuna annualità contenuta nei limiti della media 2011/2013 in osservanza dell'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006

Tanto si relaziona per i successi atti di competenza

Cordiali saluti

Massa Marittima lì 13.03.2024

Il Responsabile del Servizio GARU  
Dott. Emiliano Puntarello



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA  
01506330537  
Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: [www.unionecomunicollinemetallifere.it](http://www.unionecomunicollinemetallifere.it)  
e-mail: [info@unionecomunicollinemetallifere.it](mailto:info@unionecomunicollinemetallifere.it)  
PEC (posta elettronica certificata): [unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it](mailto:unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it)

